



DETERMINAZIONE

A CONTRARRE

(Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016)

Numero: 8 – 03 giugno '25

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Oggetto: Affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei dati (RDP) - Data Protection Officer (DPO), incluso SW gestione adempimenti (ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs 36 del 2023).

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 2

Codice CIG B71F72F12D

Considerato che la società, controllata dall'Automobile Club Ferrara, svolge l'attività di consulenza nella circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della Legge 264/91 e in ragione del contratto di servizio con l'Ente;

Visto l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Visto l'art.17, comma 2 del D.Lgs 36 del 2023, il quale prevede che *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Dato atto che il Regolamento Europeo 2016/679 introduce e rende obbligatoria la figura del Responsabile per la protezione dei dati personali - RPD o Data Protection Officer - DPO;

Visto l'art. 39, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679, il quale definisce i compiti di cui è incaricato il Responsabile della protezione dei dati;

Considerato l'alto grado di complessità della materia della privacy, avente ad oggetto la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati;

Considerato che la Società non dispone di professionalità altamente specializzate nella materia della privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018;

Visto l'art. 37, comma 5, del Regolamento (UE) 2016/679, il quale prevede che *“Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza*



specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39”;

Visto l'art. 38, comma 6, del Regolamento (UE) 2016/679, il quale prevede che “Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi”;

Considerato il preventivo formulato in data **28 novembre 2024** dalla società EtruriaPA S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Rutilio Reali 20/22 che si pone in linea con le esigenze della Società (**doc. a**);

Dato altresì atto che il prezzo offerto risulta congruo;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36 del 2023 a mente del quale “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

Dato atto che la Società ha richiesto all'operatore economico un'apposita autodichiarazione (**doc. b**), ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 ss. del D.lgs. 36 del 2023, a mente del quale “Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

Dato atto della procedura indetta tramite MePA;

Visto il D.lgs 36 del 2023;

Vista la Legge 241 del 1990;

Tenuto conto inoltre che nell'ambito delle verifiche svolte la ditta risulta:

- In possesso del DURC attestante la regolarità nel versamento degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- Priva di annotazioni sul casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'Anac;

Tenuto conto inoltre che

- Ai sensi dell'art.18 comma 1 Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'[allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b\)](#), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito



scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

- L'affidamento pertanto si perfezionerà mediante scambio di corrispondenza ovvero con la stipula del contratto generato automaticamente dal sistema e firmato digitalmente, secondo le forme e le modalità definite nella documentazione predisposta dalla Consip /MEPA;

Visto che, in conformità al comma 10 dell'art.18 del D.Lgs 36/2023, che rinvia alla tabella di cui all'allegato I.4 del medesimo decreto, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 non è prevista l'imposta di bollo;

Visto il Manuale Negoziale o Regolamento contrattuale/economale dell'Automobile Club Ferrara, fatto proprio da A.C. Service Estense S.r.l., in quanto compatibile con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici Approvato con D.lgs 36 del 2023;

Vista la legge 136 del 2010 e ritenuto di dover acquisire un codice CIG tramite il portale simog.avcp.it per ogni affidamento di servizio e fornitura;

Visto lo schema di contratto \ ordine;

Visto il budget annuale della società;

DETERMINA

di affidare a **EtruriaPA S.p.a.** (P.IVA 05883740481 – PEC: info@pec.etruriapa.it), l'assunzione dell'incarico di Responsabile per la protezione dei dati personali – RPD o Data Protection Officer – DPO ai del Regolamento Europeo 2016/679, secondo i termini e le condizioni indicate nell'offerta (**doc. a**), fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente provvedimento;

di stabilire che il Professionista responsabile della prestazione, che assumerà il ruolo di Responsabile per la protezione dei dati personali, è l'Avv. Francesco Barchielli;

di stabilire che il valore del presente affidamento è pari ad € 12.000,00 oltre IVA per l'intera durata dell'affidamento per il servizio di Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.);

di stabilire che il servizio avrà durata di un triennio dalla attivazione del servizio;

di obbligare l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare se stesso quale Responsabile del Progetto e di dichiarare a tal fine l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;

- di attribuire all'affidamento il seguente SMART CIG acquisito tramite il portale dell'ANAC B71F72F12D;



- di stabilire che in via cautelativa il presente affidamento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale della Società, Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 33 del 2013.

STABILISCE

- che la presente deliberazione a contrarre, una volta comunicata all'affidatario e riscontrata per accettazione da parte dello stesso, ovvero con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte dell'affidatario, assumerà altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016, senza necessità di stipula di specifico atto contrattuale.

- che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità ricevuta.

L'amministratore Delegato
(F.to Rag. Catia Rava)